

Lucca, 28 Gennaio 2022

DET.N.3

Prot.n.23 del 28/01/2022

**Oggetto:** Determinazione a contrarre e di affidamento del servizio di pulizia e sanificazione anti-COVID 19 degli uffici della Società e del Polo Fiere oltre a pulizie e sanificazione anti-COVID 19 del Polo Fiere di Lucca in occasione di eventi e Concorsi UniPi/altri concorsi, per gli anni 2022, 2023 e 2024.

**Codice CIG:** 90828626D5

**Vista:**

- La nomina del Dott. Emanuele Vietina a Direttore Generale di Lucca Crea s.r.l. con atto del 01/03/2018;
- La procura speciale con atto del C.d.A. del 18/06/2019.

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Premesso che:**

- Lucca Crea S.r.l. è una società interamente partecipata del Comune di Lucca, che esercita principalmente attività di promozione artistica, commerciale e culturale del fumetto, dell'illustrazione del cinema e di animazione e del gioco intelligente e organizza annualmente l'evento denominato Lucca Comics & Games, gli eventi Verdemura e Muarabilia, Lucca Collezionando e gestisce il Polo Fiere di Lucca;
- Lucca Crea s.r.l. ha i propri uffici presso la struttura di Corso Garibaldi, 53 – Ex Caserma Lorenzini, dove si svolgono tutti i lavori del personale addetto e le riunioni con partner, sponsor ecc...;
- Lucca Crea s.r.l. è proprietaria e gestore del complesso Polo Fiere di Lucca;
- Il suddetto Polo Fiere è utilizzato per lo svolgimento di svariati eventi pubblici e privati, con la partecipazione di svariate migliaia di persone, compresi i concorsi dell'Università di Pisa e di altri enti;
- si è quindi reso necessario affidare il servizio di pulizia e sanificazione anti-COVID 19 degli uffici della Società e del Polo Fiere oltre a pulizie e sanificazione anti-COVID 19 del Polo Fiere di Lucca in occasione di eventi e Concorsi UniPi/altri concorsi, per gli anni 2022, 2023 e 2024.

**VISTI:**

- il vigente Statuto;
- il vigente regolamento per la disciplina dei contratti e le disposizioni che comportano impegni di spesa;

**Considerato che:**

- in riferimento alla particolare tipologia di servizio in oggetto, ai fini di una corretta e puntuale attuazione dell'intervento, risulta necessario rivolgersi ad azienda esterna che sia disponibile ad operare nei tempi richiesti dalla Società;
- il legislatore per l'affidamento di appalti di importo contenuto e di non particolare complessità, nelle varie norme susseguite ha da sempre previsto procedure semplificate soprattutto in riferimento alla possibilità di limitare il numero dei concorrenti, anche selezionando un solo operatore economico, selezione discrezionale dello stesso da parte della stazione appaltante, fondata su elementi fiduciari controbilanciati dall'obbligo di un'adeguata rotazione;
- il criterio di rotazione tra ditte non è l'unico scopo da perseguire nella tipologia del servizio in oggetto considerando, altresì rilevanti sotto il profilo del pubblico interesse, e pertanto meritevoli di particolare considerazione, anche altri aspetti quali la qualità dell'operato della ditta selezionata, la certezza dei tempi di realizzazione del servizio e il modus operandi dell'esecutore, si è quindi cercato una ditta che possedesse tutti tali requisiti, a prescindere dal criterio di rotazione delle ditte.

**VISTO altresì:**

- La legge 120 dell'11 settembre 2020 – come modificata dal decreto-legge n. 77 del 2021 - che a causa del periodo emergenziale sanitario Covid19, introduce una disciplina derogatoria alle procedure di aggiudicazione sotto soglia previste dall'art. 36 comma 2 del Dlgs 50/2016 avviate entro il 30 Giugno 2023 prevedendo affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000,00 Euro e per servizi e forniture di importo inferiore a 139.000,00 Euro, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'art. 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50;
- L'art. 1 comma 3, della legge 120 dell'11 settembre 2020 che prevede che per gli affidamenti diretti la stazione appaltante possa procedere ai sensi dell'art. 32 comma 2 Dlgs 50/2016 ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;
- che in relazione all'affidamento del servizio in oggetto con la presente determinazione si ritiene necessario esplicitare:

- 1) l'oggetto del contratto e la sua forma e le clausole ritenute essenziali: in questo caso l'oggetto è il servizio di pulizia e sanificazione anti-COVID 19 degli uffici della Società e del Polo Fiere oltre a pulizie e sanificazione anti-COVID 19 del Polo Fiere di Lucca in occasione di eventi e Concorsi UniPi/altri concorsi, per gli anni 2022, 2023 e 2024;
  - 2) ai sensi dell'art. 1456 c.c., che il presente affidamento si intende automaticamente risolto qualora, per ragioni non imputabili alla Società o comunque per ragioni di pubblico interesse o per cause di forza maggiore, quali, a solo titolo di esempio, l'emergenza Covid-19, uno o più degli eventi oggetto di prestazione non possano svolgersi o possano svolgersi in maniera ridotta. In tal caso saranno corrisposti all'affidatario del Servizio/Lavoro esclusivamente le prestazioni sin al momento rese senza che lo stesso possa vantare crediti per il mancato introito derivante dalla ridotta, parziale o nulla prestazione. La presente clausola è parte integrante del presente affidamento;
  - 3) che il presente affidamento si intende automaticamente risolto qualora il servizio o il lavoro svolto non sia ritenuto conforme alle specifiche prescrizioni impartite in corso d'opera dai soggetti incaricati all'esecuzione del contratto;
  - 4) i criteri per la selezione degli operatori: richiamato il contenuto della linea guida n.4 ANAC, il RUP ritiene opportuno avviare l'indagine di mercato con un operatore economico tramite il portale START della Regione Toscana, che svolge con professionalità i relativi servizi richiesti ed è in possesso dei requisiti di idoneità professionale ai sensi dell'Art. 32 comma 2) del D.lgs 50/2016 s.m.i., capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzative adeguate in relazione all'oggetto e all'entità delle forniture con particolare riferimento all'affidabilità degli operatori stessi e, valutata la particolare tipologia del servizio, che siano dotati delle attrezzature specifiche e del grado di specializzazione richiesto, oltre che risultare disponibili ad eseguire il servizio richiesto per conto della Stazione Appaltante tenuto conto delle condizioni in cui si andrà ad operare e delle tempistiche ristrette;
- Ritenuto pertanto di dover procedere all'affidamento secondo gli esiti della procedura espletata per l'oggetto di cui sopra, attivata la procedura tramite il portale START della Regione Toscana, tramite il quale è stato invitato un operatore economico regolarmente iscritto: **Viping s.r.l.**;
- 5) il criterio di aggiudicazione: il miglior prezzo in rapporto alla qualità del servizio offerto dall'operatore economico selezionato e alla rispondenza di quanto offerto alle esigenze della stazione appaltante;

**Visto:**

che dalla procedura sopra indicata è pervenuto il preventivo della ditta: Viping s.r.l. che ha fornito un preventivo con un importo pari ad € 76.950,02 + € 3.600,00 per oneri di sicurezza + iva, per un totale pari ad Euro 80.550,02 + iva, presentando un ribasso in fase di gara pari al 3,09782%;

- ritenuto vantaggioso, valido e corretto nella cifra e nella forma, il preventivo descritto sopra, idoneo per la realizzazione di quanto richiesto, la quale ditta dispone di competenze, mezzi e personale specializzato nel settore e che la stessa si è dichiarata disponibile ad operare secondo la tempistica richiesta da Lucca Crea s.r.l., consono alle esigenze della società.

ACQUISITO il seguente codice CIG: **90828626D5**

**IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA:**

Per le motivazioni indicate in premessa e che qui si danno per integralmente per ripetute:

- 1)** Di affidare il servizio di pulizia e sanificazione anti-COVID 19 degli uffici della Società e del Polo Fiere oltre a pulizie e sanificazione anti-COVID 19 del Polo Fiere di Lucca in occasione di eventi e Concorsi UniPi/altri concorsi, per gli anni 2022, 2023 e 2024 alla ditta Viping s.r.l., Via di Tiglio 1697 – 55100 - Lucca (LU), P.IVA: 09589301218, per un importo massimo pari ad € 76.950,02 + € 3.600,00 per oneri di sicurezza + iva. Tale importo massimo deve intendersi come stimato. Gli interventi saranno fatturati specificatamente sulla base delle reali necessità della Società, così come riportato nella lettera di invito/capitolato della procedura sul portale START;
- 2)** Di impegnare ed imputare sul bilancio 2022 in favore della Viping s.r.l. l'importo stimato di € 25.650,00 + € 1.200,00 di oneri per la sicurezza + iva;
- 3)** Di impegnare ed imputare sul bilancio 2023 in favore Viping s.r.l. l'importo stimato di € 25.650,00 + € 1.200,00 di oneri per la sicurezza + iva;
- 4)** Di impegnare ed imputare sul bilancio 2024 in favore Viping s.r.l. l'importo stimato di € 25.650,00 + € 1.200,00 di oneri per la sicurezza + iva;

- 5) La somma degli importi annuali non dovrà comunque superare l'importo massimo totale triennale pari ad € 76.950,02 + € 3.600,00 per oneri di sicurezza + iva;
- 6) Di attribuire valore contrattuale al presente atto e trasmetterlo alla ditta Viping s.r.l. che dovrà sottoscriverlo e ritrasmetterne una copia all'Ufficio Segreteria per accettazione;
- 7) Di dare atto che alla liquidazione si provvederà su presentazione di fattura, dopo verifica di regolarità del DURC della Ditta sopramenzionata e la sottoscrizione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari dettati dalla L. 136/2010 e ss. mm. ii;
- 8) Di dare atto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., che presente affidamento si intende automaticamente risolto qualora, per ragioni non imputabili alla Società o comunque per ragioni di pubblico interesse o per cause di forza maggiore, uno o più degli eventi oggetto di prestazione non possano svolgersi o possano svolgersi in maniera ridotta. In tal caso saranno corrisposti all'affidatario del Servizio/Lavoro esclusivamente le prestazioni sin al momento rese senza che lo stesso possa vantare crediti per il mancato introito derivante dalla ridotta, parziale o nulla prestazione. I servizi oggetto del presente contratto verranno quindi affidati volta con singoli verbali di affidamento parziale che dovranno essere sottoscritti da entrambe le parti. La presente clausola è parte integrante del presente affidamento;
- 9) Di dare atto che il presente affidamento si intende automaticamente risolto qualora il servizio o il lavoro svolto non sia ritenuto conforme alle specifiche prescrizioni impartite in corso d'opera dai soggetti incaricati all'esecuzione del contratto;
- 10) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Dott. Emanuele Vietina e che non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale con il predetto appaltatore;
- 11) Nello svolgimento del servizio la Ditta:
- i) Potrà svolgere il servizio anche per il tramite di propri collaboratori, che saranno vincolati ai medesimi patti di non concorrenza e di riservatezza previsti dal presente contratto per la Ditta; agli obblighi previsti all'art. 3, punti 6 e 7, del presente contratto; al rispetto di quanto disposto e regolato dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01, con i relativi Codice Etico e Sistema Disciplinare. All'uopo la Ditta si impegna a mettere i propri collaboratori a piena conoscenza del contenuto di tali documenti e a consentire loro il libero e continuo accesso agli stessi. Detti collaboratori dovranno essere correttamente contrattualizzati sulla base della normativa vigente, equamente retribuiti o compensati in proporzione alla quantità e qualità del lavoro svolto, con

regolare versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti, adeguatamente assicurati per la responsabilità civile verso terzi ed è inteso che il loro costo graverà unicamente ed integralmente sulla Ditta. Nel caso in cui, per l'esecuzione del servizio, la Ditta si avvalsesse di lavoratori subordinati, dovrà essere loro garantito, ai sensi dell'art. 30 D.lgs. 50/16, il trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo, nazionale e territoriale, in vigore per il settore di attività della Ditta e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e, comunque, quello previsto dai contratti collettivi nazionali e territoriali stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto. La Ditta dovrà in ogni caso rispettare le tabelle retributive previste dall'art. 23 comma 16 D.lgs. 50/16.

ii) Dovrà garantire ai propri collaboratori, autonomi e/o subordinati, impiegati nell'appalto con Lucca Crea s.r.l., il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e del lavoro. Per quanto occorrer possa si ribadisce e specifica che per l'attività di detti collaboratori, svolta in forma autonoma o subordinata, non potranno essere richieste a Lucca Crea S.r.l. somme ulteriori rispetto e in aggiunta a quelle pattuite all'art. 2 del presente contratto per l'esecuzione di tutti i servizi commissionati, in quanto il relativo costo è già stato considerato dalla Ditta nella determinazione del corrispettivo pattuito.

iii) Dovrà comunicare a Lucca Crea s.r.l. il nominativo dei collaboratori, autonomi o subordinati, tempestivamente e, comunque, prima che tali soggetti prestino la propria attività lavorativa nell'esecuzione dell'appalto con Lucca Crea s.r.l. .

iv) Si impegna inoltre – a richiesta della committente Lucca Crea S.r.l. – a inviare alla Società tutta la documentazione attestante: il corretto inquadramento contrattuale dei suddetti collaboratori sulla base della normativa vigente; l'esatto e puntuale adempimento di tutti gli obblighi retributivi (nel caso di lavoratore subordinato) o compensativi (nel caso di lavoratore autonomo); l'esatto e puntuale adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assistenziali; l'esatto e puntuale adempimento degli obblighi prevenzionistici, anche in materia di sicurezza sul lavoro; esatto e puntuale adempimento dell'obbligo di assicurazione della responsabilità civile verso terzi della Ditta e dei suoi collaboratori, tutti obblighi, nessuno escluso e/o eccettuato, gravanti sulla Ditta per legge

e/o per contratto. Il mancato rispetto di quanto previsto nel presente punto 4.2., compreso il mancato invio a Lucca Crea S.r.l. della documentazione richiesta, costituisce giusta causa di risoluzione immediata del presente contratto (fatto salvo il risarcimento del danno subito dalla Società) e dà comunque facoltà a Lucca Crea S.r.l. di sospendere ogni e qualsivoglia pagamento del corrispettivo ai sensi di quanto disposto dall'art. 1460 c.c. .

**12)** Che la Ditta, durante la vigenza del presente contratto, potrà svolgere altre attività lavorative e/o professionali che non impediscano la buona esecuzione del servizio conferitogli con il presente contratto. La Ditta potrà svolgere tali attività in proprio o in favore di terzi, a condizione che l'attività svolta non sia in concorrenza con le manifestazioni organizzate da Lucca Crea S.r.l. La Ditta, durante la vigenza del presente contratto, non potrà svolgere attività, nelle forme del lavoro autonomo o subordinato, in favore di soggetti concorrenti del Committente, nei termini e limiti sopra indicati, pena la risoluzione immediata del presente contratto e salvo il risarcimento del danno subito dalla società;

**13)** Che la Ditta, a fronte della mera richiesta della Società, si impegna a consegnare alla Società in originale tutti gli elaborati, di qualunque tipo e genere, e i documenti, nessuno escluso, anche meramente preparatori, che la Ditta - e i di lui eventuali collaboratori - hanno creato e/o redatto in qualunque modo connessi all'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto;

**14)** Che la Ditta s'impegna a non rivelare a terzi, neppure dopo la cessazione per qualsivoglia causa del presente contratto, conoscenze inerenti le strategie commerciali, di comunicazione o di marketing, rispetto alle attività organizzative del committente e artistico culturali dei festival o delle campagne da esso realizzati, conoscenze relative all'organizzazione della società più generali, relative ai clienti e tutto quello che concerne l'attività della Committente. La Ditta si impegna altresì, per tutto il periodo di durata del rapporto con la Committente, a non utilizzare, per sé o per altri, e a non rivelare, in qualsiasi forma o modo, informazioni di qualsivoglia natura, acquisite o comunque reseglgi accessibili in occasione del rapporto con la Committente, e a non compiere, in qualsiasi altro modo, atti in pregiudizio della Committente. La Ditta si impegna a non utilizzare, per fini estranei al presente contratto, tutto ciò di cui è venuto a conoscenza, in maniera diretta o incidentale, nel corso del suo incarico e a non rivelare a terzi, neppure dopo la cessazione per qualsivoglia causa del presente contratto, tali conoscenze e informazioni;

**15)** Di dare atto che la Ditta si "Obbliga a rispettare il Modello Organizzativo ex Dlgs 231/01 ed il Codice Etico" ed è a conoscenza che la Società ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e

Controllo ex D.lgs. 231/01, con i relativi Codice Etico e Sistema Disciplinare, che dichiara di aver letto dal sito aziendale e che dichiara di aver compreso e che aderisce ai principi al succitato Modello di organizzazione, gestione e controllo nonché ai suoi allegati e si impegna a rispettarne i contenuti, i principi, e le procedure ed, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel d.lgs. 231/01 e sue successive modifiche ed integrazioni e riportate nel predetto Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Il fornitore si impegna altresì a rispettare e a far rispettare ad eventuali suoi collaboratori, tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione ed i Protocolli comportamentali previsti dalla nostra organizzazione ai sensi del D. Lgs. 231/2001 ed allegati al presente contratto. La violazione delle regole previste dai sopraccitati documenti rappresenterà grave inadempimento contrattuale.

Manleva fin d'ora la Società per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione dei sopraccitati documenti da parte sua o di suoi eventuali collaboratori.

Qualora il fornitore o suoi eventuali collaboratori, violi i precetti citati nel punto precedente, nonché in caso di commissione di reati presupposto del D. Lgs. 231/2001 da parte sua o di suoi eventuali collaboratori, la Società contesterà le violazioni e potrà eventualmente risolvere il presente contratto con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. o PEC. La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione. La Società potrà inoltre agire per il risarcimento di eventuali danni patiti o patienti;

**16)** Di stabilire che il servizio sopra descritto dovrà concludersi inderogabilmente entro la data del 31/12/2024;

**17)** Di dare atto che la presente determinazione, in ossequio al principio di trasparenza è adeguatamente pubblicizzata sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" nonché nelle ulteriori sezioni appositamente individuate, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

Il Direttore Generale  
**Dott. Emanuele Vietina**

Per accettazione

**Viping s.r.l.**

Timbro e firma